



## COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO

### Provincia di Benevento

Viale Roma, n. 12 – 82022 Castelfranco in Miscano (BN)

Tel: 0824/960066 – Fax: 0824/960297

P.Iva: 00437840622- Codice Fiscale: 82002270625

Sito internet istituzionale: [www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it](http://www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it)

Posta elettronica certificata: [protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it](mailto:protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it)

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

### n. 2 del 25-03-2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 18:15 in Castelfranco in Miscano, nella sala delle adunanze, su invito diramato dal Sindaco e consegnato ai singoli componenti nei termini e con le modalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Nominativo	Qualifica	Presenza
Giallonardo ANDREA	Sindaco	Presente
Martucci GIUSEPPE	Consigliere	Presente
Verrilli ANGELO	Consigliere	Presente
Panella MASSIMO MICHELE	Consigliere	Presente
Vecchiolla ROMOLO	Consigliere	Presente
Santoro SANDRO PASQUALE	Consigliere	Presente
Verrilli MARIA	Consigliere	Presente
Petrucelli EMILIANO	Consigliere	Presente
Morcone ANTONIO PIO	Consigliere	Assente
Verrilli BRUNO	Consigliere	Assente
Roberti LEONARDO	Consigliere	Assente

Presiede l'adunanza: **Avv. Andrea Giallonardo.**

Partecipa il Segretario Comunale: **GABRIELLA FRASCA.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto di seguito indicato:

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **VISTI:**

- L'allegata proposta di deliberazione;
- I pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

**ATTESA** la propria competenza a procedere;

**UDITI** gli interventi;

**RITENUTO** di condividere tutto quanto riportato nell'allegata proposta e nei relativi allegati;

### **CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:**

Presenti n. 3 Consiglieri; Assenti 3 Consiglieri (Morcone, Verrilli Bruno, Roberti); 8 voti favorevoli

### **DELIBERA**

di **APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Conferma delle aliquote e detrazioni IMU per l'esercizio finanziario 2024."

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:**

Presenti n. 3 Consiglieri; Assenti 3 Consiglieri (Morcone, Verrilli Bruno, Roberti); 8 voti favorevoli

### **DELIBERA**

di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 20-03-2024

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**Vista** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

**Dato atto** che:

- l'Art.1, comma 780 della L. n.160/2019 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'Art.1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); - a decorrere dall'anno 2020 è stata abolita la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);

- l'Art.1, comma 738 della L. n.160/2019 ha previsto l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Tenuto conto** che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. L'ALiquota DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato,

e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

**Preso atto** che fra i casi di assimilazione all'abitazione principale, al comma 741, lett. C), punto 6 è previsto che *"su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare"*;

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 160/2019;

- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle Delibera C.C. n°62 del 24/11/2022 aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Dato atto** che il Decreto di cui al citato comma 756 non è stato, alla data odierna, ancora emanato;

**Considerato** che, nel corso dell'anno 2020, sono state emanate diverse disposizioni legislative, anche influenzate dall'emergenza sanitaria ancora in corso, che hanno stabilito delle agevolazioni per alcune categorie particolari di contribuenti e che le stesse si intendono integralmente recepite;

**Visti:**

- l'art. 172 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prescrive l'obbligo di allegare al Bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**PER LA PREMessa NARRATIVA CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E  
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI  
DELIBERARE:**

1. **di CONFERMARE** le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2024:

Fattispecie	Aliquote/detrazioni IMU
Abitazione principale e relative pertinenze categorie C/2, C/6 e C/7	esenti
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Altri Immobili	0,96%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, escluso D/10	1,06%
Terreni agricoli	Esclusi
Aree fabbricabili	0,96%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito tra genitori e figli, utilizzate come propria abitazione di residenza con contratto di comodato registrato applica l' <b>aliquota ordinaria del 0,96 per cento, con riduzione base imponibile al 50%</b> .	0,96%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;	Azzerata Con delibera di C.C. n.20 del 30/11/2020
Unità collabenti Categoria F/2 il valore venale in comune commercio, inteso come valore di ricostruzione e quindi potenziale edificatorio, è stabilito in €/mq. Vedi valore delibera comunale, da utilizzare ai fini del calcolo.	0,96%
Pensionati italiani resident all'estero : alle unità immobiliari ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, si applica l' <b>aliquota ordinaria del 0,96 per cento, con riduzione base imponibile al 50%</b> . Ai fini dell'applicazione della citata disposizione, <b>il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU</b> . La presente riduzione si applica ad una sola unità immobiliare.	0,96%
Detrazione per: _ immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (fino a concorrenza del suo ammontare) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	€ 200,00

**2.Di stabilire** che per l'anno 2024, per quanto attiene ad agevolazioni, assimilazioni ed esenzioni, si rimanda a quanto disciplinato dal Regolamento IMU vigente;

3. Di **trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

4. di **dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



**IL RESPONSABILE**  
**AVV. ANDREA GIALONARDO**

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Castelfranco in Miscano, 20-03-2024



Il Responsabile del Settore  
Avv. Andrea Giallonardo

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Castelfranco in Miscano, 20-03-2024

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario  
Avv. Andrea Giallonardo



Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Avv. Andrea Giallonardo**



**Il Segretario Comunale**  
**GABRIELLA FRASCA**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale attesta che il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato in copia all'Albo Pretorio Comunale in data 24-04-2024 con n. 155 del registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Castelfranco in Miscano, 24-04-2024



**Il Segretario Comunale**  
**GABRIELLA FRASCA**

### ESEGUIBILITA'/ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

- dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
- attesta che la deliberazione di cui al presente verbale è esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

Castelfranco in Miscano, 25-03-2024



**Il Segretario Comunale**  
**GABRIELLA FRASCA**